

## ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

### ONERI E SPESE PER I QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA LORDA

#### 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

**RICORDA:** per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

**RICORDA ANCORA:** per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

#### 02. ONERI E SPESE PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta **una detrazione dall'imposta lorda** sono elencati negli **artt. 15, 16 e 16-bis del TUIR** – o in altre disposizioni di legge.

Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell'imposta lorda, l'intera spesa sostenuta ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri.

Per **alcune fattispecie la detrazione è determinata forfetariamente** senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti. Si tratta, in particolare, della detrazione per canoni di locazione prevista dall'art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l'altro, al reddito complessivo del conduttore ed alla tipologia di contratto stipulato.

La detrazione, inoltre, **in molti casi non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta ma su di un ammontare massimo fissato dalla legge.**

**A tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:**

la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;

gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (**principio di cassa**) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77);

la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Pertanto, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- ➔ il rimborso non concorre alla formazione del reddito;
- ➔ la spesa rimborsata costituisce onere detraibile o deducibile.
- ➔

Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione/deduzione per la parte non rimborsata. Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l'importo non rimborsato.

Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.

**Le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell'imposta lorda**, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L'eventuale eccedenza viene quindi persa dal contribuente, **non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d'imposta successivo**.

**Una eccezione a tale regola generale è prevista per i canoni di locazione** che sono detraibili ai sensi dell'art. 16 del TUIR. In caso di incapienza dell'imposta lorda, agli affittuari viene riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita.

Il **comma 2 dell'art. 15 del TUIR** stabilisce, inoltre, che per gli oneri indicati alle lettere

- c) (spese sanitarie),
- e) ed e-bis) (spese di istruzione),
- e-ter) (spese per alunni con DSA),
- f) (premi di assicurazione),
- i-quinquies) (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive),
- i-sexies) (canoni di locazione per studenti universitari)
- i-decies) (spese per abbonamenti al trasporto pubblico)

**la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.**

Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente non a carico. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell'interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del DLGS n. 124 del 1998, oppure delle spese sostenute per l'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.

La legge n. 76 del 2016 - recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" (c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte

salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. n. 184 del 1983) – **“le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”** (art.1, comma 20).

In caso di unioni civili celebrate all'estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, **è ammessa a partire dal 5 giugno 2016** (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l'equiparazione al matrimonio. **Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente.**

Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che:

se l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6);

se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione;

se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione.

Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell'altro quest'ultimo può portare sempre in detrazione l'intera spesa sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.1). La

---

detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell'interesse del figlio anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all'altro genitore fiscalmente a carico.

Le spese intestate al contribuente e sostenute nell'interesse di un familiare, che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione **né alla persona che ha sostenuto l'onere, né al familiare** (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.4).

L'importo delle spese da indicare nei diversi righi è **comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato**. L'imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a euro 77,47 ed è detraibile/deducibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente tralata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta che non è in regola con il pagamento dell'imposta di bollo può portare in detrazione le spese relative all'imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest'ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti (Risoluzione 18.11.2008 n. 444).